

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 772-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5419/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2019 dal
Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello di (OMISSIS), confermando la pronuncia di
primo grado con cui era stata respinta la domanda del predetto, dipendente presso l'Ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile di Avellino, di rimborso, ai sensi del Decreto Legge n. 67
del 1997, articolo 18, conv. con modif. dalla L. n. 135 del 1997, delle spese legali sostenute per

difendersi nel processo penale ove era imputato dei reati previsti dagli articoli 110 e 81 c.p., dall'articolo 323 c.p., comma 2, dall'articolo 61 c.p., n. 2 e dell'articolo 479 c.p. (abuso d'ufficio e falsità ideologica in atti pubblici), concluso con la pronuncia di assoluzione del Tribunale di Avellino "perché il fatto non sussiste";

2. La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte oggetto di imputazione nel processo penale non fossero in alcun modo riconducibili ad una finalità connessa, sia pure in senso lato, al soddisfacimento di un interesse della pubblica amministrazione e che, anzi, tali condotte, consistite nella falsa attestazione di idoneità di alcuni candidati alla prova di esame per il conseguimento della patente di guida, rispondessero a interessi personali del dipendente, contrari a quelli propri dell'amministrazione, con conseguente interesse di quest'ultima a vedere sanzionate le stesse;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato ad un unico motivo illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso il Ministero;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

5. con l'unico motivo di ricorso (OMISSIS) ha denunciato la violazione del Decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 18, conv. con modif. dalla L. n. 135 del 1997, per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la diretta connessione della sua attività con l'interesse pubblico, avendo egli agito in base alle direttive contenute in ordini di servizio e nelle circolari ministeriali, ossia di vigilare durante le sedute di esame dei candidati per il conseguimento della patente di guida; ha riportato per estratto brani della sentenza penale del Tribunale di Avellino al fine di dimostrare come dalla stessa non emergessero elementi a sostegno di un suo interesse personale nel compimento delle condotte oggetto di imputazione, poste in essere, invece, in occasione dello svolgimento del proprio servizio istituzionale; ha riportato per estratto la comunicazione inviata dalla Procura della Repubblica all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Avellino, in cui è precisato che "i fatti oggetto di indagine ineriscono alla pubblica funzione da essi svolta", per desumerne il collegamento della condotta illecita con i fini della pubblica amministrazione; ha richiamato la sentenza emessa in altra controversia dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro (sentenza n. 2010/2016), nei confronti di persona imputata nel medesimo procedimento penale, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali in seguito alla pronuncia assolutoria in sede penale ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., ricavando da tale diverso trattamento una condotta discriminatoria dell'amministrazione;

6. il ricorso è manifestamente infondato;

7. questa Corte ha più volte precisato che l'Amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreché vi sia un interesse specifico al riguardo e tale interesse deve individuarsi qualora sussista imputabilità all'amministrazione dell'attività e che la medesima sia connessa con il fine pubblico (così Cass. 10 marzo 2011, n. 5718; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24480; Cass. n. 20561 del 2018; n. 28597 del 2018; sul requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro, posto come necessario dal Decreto Legge n. 87 del 1997, articolo 18, cfr. Cass. 24 novembre 2008, n. 27871, nonché Consiglio di Stato 26 febbraio 2013, n. 1190, secondo cui "la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre

che vi sia un nesso di strumentalita' tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto" e, in termini, Consiglio di Stato 22 dicembre 1993, n. 1392); del resto la natura del diritto al rimborso e' stata individuata quale espressione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a proteggere l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio in uno all'immagine della p.a. per la quale quel soggetto agisce e dall'altro a confermare il principio cardine dell'ordinamento che vuole riferite alla sfera giuridica del titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze derivanti dall'operato di chi agisce per suo conto, secondo principi che attingono alla teoria del mandato (cfr. Consiglio di Stato 10 dicembre 2013, n. 5919; Consiglio di Stato 7 ottobre 2009, n. 6113);

8. la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del Decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 18, cit., conformandosi ai principi di diritto appena richiamati; i giudici di appello hanno escluso che la condotta oggetto di imputazione, vale a dire la falsa attestazione di idoneita' di alcuni candidati alla prova di esame per il conseguimento della patente di guida, potesse corrispondere ad un interesse dell'Amministrazione, risultando, al contrario, la stessa posta in essere in occasione dello svolgimento della pubblica funzione ma con abuso dei poteri inerenti alla stessa e per finalita' del tutto contrarie all'interesse proprio dell'amministrazione datrice di lavoro; la sentenza impugnata ha escluso che ricorresse nel caso in esame il requisito, posto dalla legge, "della comunione degli interessi perseguiti dal dipendente attraverso il reato ipotizzato e dall'ente pubblico datore di lavoro", (cfr. Cass. n. 27871 del 2008), accertando, invece, una condizione conclamata di conflitto di interessi tra le due parti e la volonta' dell'amministrazione a che fosse sanzionata la condotta contraria alle finalita' proprie della pubblica funzione;

9. la circostanza dell'assoluzione in sede penale, cosi' come il diverso esito di altri procedimenti intentati da colleghi di lavoro parimenti imputati in sede penale ed assolti, non hanno alcuna incidenza rispetto al giudizio di non attribuibilita' all'Amministrazione dell'attivita' contestata e di non riconducibilita' della stessa ai fini istituzionali, cosa che preclude di per se' l'integrazione della fattispecie legale in esame;

10. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

11. le spese del giudizio di legittimita' sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

12. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-
quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.